

REPORT MENSILE FEBBRAIO 2023

Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione

INDICE

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi	pag.3
Serie storica ore autorizzate (Periodo 1980-2023)	pag.8
CIG Ordinaria (Gennaio 2023)	pag.12
CIG Straordinaria (Gennaio 2023)	pag.13
CIG in Deroga (Gennaio 2023)	pag.14
Fondi di solidarietà (Gennaio 2023)	pag.15
Ore utilizzate di Cassa Integrazione Guadagni e tiraggio.....	pag.16

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi	pag.18
Le domande di disoccupazione (Periodo Gennaio 2020-Dicembre 2022).....	pag.22
I beneficiari di disoccupazione (Periodo Gennaio 2020-Settembre 2022).....	pag.24

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi

La **Cassa Integrazione Guadagni** è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell'azienda. Possono usufruire dell'integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.

La **CIGO** (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

L'intervento di **CIGS** (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell'artigianato dell'indotto (cioè con un solo committente destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell'indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200 dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.

Sono definiti "in deroga" i trattamenti di integrazione salariale (**CIGD**), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiungerne i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc) versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.

I **Fondi di solidarietà** sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n. 92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà

bilaterali presso l'Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l'istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano nell'ambito dell'applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti, trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d'Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1^a gennaio 2016 opera per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d'impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015

Il decreto legislativo 148/2015 costituisce la base normativa che regola attualmente il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, individuando i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l'ammontare e la durata della tutela (l'80% della retribuzione globale per massimo 24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. In particolare il decreto estende la platea dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.

Per la Cassa integrazione ordinaria, il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l'abolizione delle commissioni provinciali e l'autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte della sede INPS territorialmente competente, e per la Cassa integrazione straordinaria introduce varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di attivazione e ai controlli. Il decreto per ciascuna unità produttiva, stabilisce che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile solo inserendo la causale di contratto di solidarietà, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la causale di crisi aziendale, il limite della CIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente, infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte dalla cassa integrazione.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)**

Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l'iter concessorio, dall'altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Con il decreto Cura Italia, con la causale "COVID-19 nazionale" vengono concesse al massimo 9 settimane di integrazione salariale da fruire entro il 31 agosto 2020, che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di settimane autorizzabili. Anche le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda per il trattamento ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario sospende e sostituisce quello straordinario in corso. Il Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)

Il decreto rilancio conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori 9 settimane. Inoltre, per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all'INPS.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)

Il decreto agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Un'importante novità introdotta dal decreto agosto, risulta per i datori di lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l'introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La misura del contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall'azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019

(aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l'attività dopo il 1^a gennaio 2019).

Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori)

In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre 2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione aggiuntiva, rimane fermo quanto stabilito dal Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

La norma prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021 - sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Quanto all'arco temporale di riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga e l'Assegno ordinario di solidarietà, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni)

Il Decreto Sostegni prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo aggiuntiva.

L'art. 50-bis, commi 2-7 del DL n. 73/2021 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19) prevede per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili (identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15) che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui

agli artt. 19 e 20 del d.l. 18/2020 (l. 27/2020), per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (Decreto Fiscale)

Il Decreto Fiscale all'art. 11, prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale. Il Decreto prevede inoltre che i datori di lavoro, di cui all'art. 50-bis, comma 2 del DL n.73/2021 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possano fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza alcun contributo addizionale.

Serie storica ore autorizzate**Tavola A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2023**

ANNI	CIG Ordinaria		CIG Straordinaria (*)	COMPLESSO	Variazione %	
	Industria	Edilizia				Totale CIGO
1980	109.338.181	61.946.012	171.284.193	135.852.891	307.137.084	
1981	189.014.432	76.170.947	265.185.379	312.559.489	577.744.868	88%
1982	193.205.105	56.980.817	250.185.922	370.105.563	620.291.485	7%
1983	229.250.408	55.701.479	284.951.887	461.565.957	746.517.844	20%
1984	198.280.247	70.103.980	268.384.227	548.113.068	816.497.295	9%
1985	121.707.904	82.816.095	204.523.999	512.106.735	716.630.734	-12%
1986	101.667.328	61.805.961	163.473.289	483.882.943	647.356.232	-10%
1987	88.782.891	56.970.472	145.753.363	388.093.679	533.847.042	-18%
1988	62.575.786	39.966.393	102.542.179	317.575.990	420.118.169	-21%
1989	50.965.548	35.182.530	86.148.078	258.810.675	344.958.753	-18%
1990	76.926.600	34.549.738	111.476.338	222.217.400	333.693.738	-3%
1991	143.644.804	51.694.576	195.339.380	217.536.402	412.875.782	24%
1992	182.983.716	46.147.031	229.130.747	232.212.731	461.343.478	12%
1993	240.301.503	52.219.231	292.520.734	256.875.663	549.396.397	19%
1994	119.652.052	48.899.762	168.551.814	253.767.063	422.318.877	-23%
1995	57.899.359	34.801.708	92.701.067	207.165.338	299.866.405	-29%
1996	81.764.959	38.129.179	119.894.138	128.191.620	248.085.758	-17%
1997	68.233.484	34.902.186	103.135.670	109.406.901	212.542.571	-14%
1998	60.781.111	31.171.581	91.952.692	80.461.378	172.414.070	-19%
1999	81.206.560	30.129.699	111.336.259	55.797.416	167.133.675	-3%
2000	44.971.736	28.471.422	73.443.158	73.732.088	147.175.246	-12%
2001	60.211.285	31.294.175	91.505.460	60.747.556	152.253.016	3%
2002	84.656.408	29.611.493	114.267.901	62.877.102	177.145.003	16%
2003	87.106.964	32.926.221	120.033.185	107.125.070	227.158.255	28%
2004	95.215.647	36.060.570	131.276.217	96.316.368	227.592.585	0%
2005	101.589.686	40.891.436	142.481.122	104.524.746	247.005.868	9%
2006	55.776.618	40.832.291	96.608.909	136.039.509	232.648.418	-6%
2007	40.102.397	30.551.172	70.653.569	113.699.717	184.353.286	-21%
2008	78.740.758	34.344.512	113.085.270	115.262.321	228.347.591	24%
2009	512.128.899	64.586.207	576.715.106	339.395.331	916.110.437	301%
2010	275.480.648	66.346.315	341.826.963	856.712.507	1.198.539.470	31%
2011	169.547.721	60.223.137	229.770.858	745.070.730	974.841.588	-19%
2012	269.425.161	70.907.934	340.333.095	773.559.500	1.113.892.595	14%
2013	276.534.340	80.128.693	356.663.033	740.543.247	1.097.206.280	-1%
2014	185.949.543	67.608.418	253.557.961	754.787.352	1.008.345.313	-8%
2015	135.834.010	47.942.212	183.776.222	498.249.431	682.025.653	-32%
2016	106.444.561	31.126.735	137.571.296	439.132.607	576.703.903	-15%
2017	77.129.251	27.759.230	104.888.481	240.141.228	345.029.709	-40%
2018	67.532.014	28.124.881	95.656.895	131.282.143	226.939.038	-34%
2019	85.902.575	19.534.587	105.437.162	170.845.290	276.282.452	22%
2020	1.779.440.393	200.345.841	1.979.786.234	2.349.247.191	4.329.033.425	1467%
2021	855.485.118	76.690.513	932.175.631	1.888.989.522	2.821.165.153	-35%
2022	220.023.523	17.911.700	237.935.223	356.570.155	594.505.378	-79%
2023 (Gennaio-Gennaio)	14.806.674	1.904.246	16.710.920	25.354.585	42.065.505	-93%

Figura A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2022




Tavola A.2 - Serie storica mensile delle ore autorizzate per tipologia d'intervento nei mesi sottoindicati

TIPO DI INTERVENTO	ore autorizzate (valori assoluti)												
	gennaio 22	febbraio 22	marzo 22	aprile 22	maggio 22	giugno 22	luglio 22	agosto 22	settembre 22	ottobre 22	novembre 22	dicembre 22	gennaio 23
CIG Ordinaria	26.048.324	18.410.095	22.260.694	19.874.453	22.112.015	15.981.178	15.956.422	11.194.090	15.787.459	24.738.396	25.426.299	20.145.798	16.710.920
CIG Straordinaria	16.080.811	24.372.654	24.563.415	13.777.809	14.293.068	21.407.703	14.196.737	9.195.719	15.198.537	13.403.354	12.355.776	23.434.610	23.536.684
<i>di cui Solidarietà</i>	7.180.681	11.742.181	9.879.566	4.113.204	5.607.609	9.907.854	4.484.055	4.393.909	7.028.797	5.280.530	7.737.445	3.851.541	8.513.976
CIG in Deroga	20.160.717	3.750.891	1.964.988	497.409	837.230	229.073	171.057	258.300	163.577	74.273	41.153	35.008	22.494
Fondi di solidarietà	22.154.741	17.461.737	7.260.937	11.561.670	17.497.205	12.146.453	9.798.066	12.044.407	4.480.227	5.848.858	3.257.192	2.594.793	1.795.407
TOTALE	84.444.593	63.995.377	56.050.034	45.711.341	54.739.518	49.764.407	40.122.282	32.692.516	35.629.800	44.064.881	41.080.420	46.210.209	42.065.505

TIPO DI INTERVENTO	variazioni tendenziali (valori %)												
	gennaio 22 / gennaio 21	febbraio 22 / febbraio 21	marzo 22 / marzo 21	aprile 22 / aprile 21	maggio 22 / maggio 21	giugno 22 / giugno 21	luglio 22 / luglio 21	agosto 22 / agosto 21	settembre 22 / settembre 21	ottobre 22 / ottobre 21	novembre 22 / novembre 21	dicembre 22 / dicembre 21	gennaio 23 / gennaio 22
CIG Ordinaria	-55,5%	-29,8%	-92,1%	-60,3%	-28,1%	-92,9%	-81,4%	-72,8%	-57,3%	-26,9%	0,2%	-46,0%	-35,8%
CIG Straordinaria	-36,2%	128,6%	40,5%	82,0%	39,5%	265,2%	25,2%	-50,0%	-1,3%	-5,8%	-61,8%	28,9%	46,4%
<i>di cui Solidarietà</i>	44,0%	806,6%	662,6%	215,8%	551,3%	859,4%	82,5%	98,6%	12,8%	58,8%	82,8%	-50,9%	18,6%
CIG in Deroga	-58,2%	-94,5%	-98,3%	-99,2%	-98,9%	-99,8%	-99,0%	-99,6%	-99,2%	-99,6%	-99,7%	-99,8%	-99,9%
Fondi di solidarietà	-74,1%	-74,6%	-96,8%	-85,8%	-82,7%	-91,8%	-88,4%	-86,6%	-90,6%	-82,5%	-84,7%	-93,8%	-91,9%
TOTALE	-61,2%	-63,1%	-91,3%	-77,6%	-74,8%	-90,6%	-79,7%	-84,3%	-70,7%	-55,7%	-54,9%	-61,7%	-50,2%

TIPO DI INTERVENTO	variazioni congiunturali (valori %)												
	gennaio 22 / dicembre 21	febbraio 22 / gennaio 22	marzo 22 / febbraio 22	aprile 22 / marzo 22	maggio 22 / aprile 22	giugno 22 / maggio 22	luglio 22 / giugno 22	agosto 22 / luglio 22	settembre 22 / agosto 22	ottobre 22 / settembre 22	novembre 22 / ottobre 22	dicembre 22 / novembre 22	gennaio 23 / dicembre 22
CIG Ordinaria	-30,1%	-29,3%	20,9%	-10,7%	11,3%	-27,7%	-0,2%	-29,8%	41,0%	56,7%	2,8%	-20,8%	-17,1%
CIG Straordinaria	-11,6%	51,6%	0,8%	-43,9%	3,7%	49,8%	-33,7%	-35,2%	65,3%	-11,8%	-7,8%	89,7%	0,4%
<i>di cui Solidarietà</i>	-8,5%	63,5%	-15,9%	-58,4%	36,3%	76,7%	-54,7%	-2,0%	60,0%	-24,9%	46,5%	-50,2%	121,1%
CIG in Deroga	-13,5%	-81,4%	-47,6%	-74,7%	68,3%	-72,6%	-25,3%	51,0%	-36,7%	-54,6%	-44,6%	-14,9%	-35,7%
Fondi di solidarietà	-47,2%	-21,2%	-58,4%	59,2%	51,3%	-30,6%	-19,3%	22,9%	-62,8%	30,5%	-44,3%	-20,3%	-30,8%
TOTALE	-30,06%	-24,2%	-12,4%	-18,4%	19,8%	-9,1%	-19,4%	-18,5%	9,0%	23,7%	-6,8%	12,5%	-9,0%

Tavola A.3 - Numero ore autorizzate per tipologia d'intervento e ramo di attività nel mese sottoindicato

TIPO DI INTERVENTO Rami di attività	GENNAIO			Valori cumulati GENNAIO-GENNAIO		
	2022	2023	gen 2023 / gen 2022 Variazione %	2022	2023	gen-gen 2023 / gen-gen 2022 Variazione %
CIG Ordinaria	26.048.324	16.710.920	-35,85%	26.048.324	16.710.920	-35,85%
Industria	23.917.644	14.806.674	-38,09%	23.917.644	14.806.674	-38,09%
Edilizia	2.130.680	1.904.246	-10,63%	2.130.680	1.904.246	-10,63%
CIG Straordinaria	16.080.811	23.536.684	46,37%	16.080.811	23.536.684	46,37%
Industria	13.646.038	21.980.334	61,07%	13.646.038	21.980.334	61,07%
Edilizia	221.113	350.424	58,48%	221.113	350.424	58,48%
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	2.213.660	1.205.926	-45,52%	2.213.660	1.205.926	-45,52%
Rami vari	-	-	-	-	-	-
CIG in Deroga	20.160.717	22.494	-99,89%	20.160.717	22.494	-99,89%
Industria	1.047.608	1.660	-99,84%	1.047.608	1.660	-99,84%
Edilizia	1.040	-	-	1.040	-	-
Artigianato	34.616	-	-	34.616	-	-
Commercio	18.916.996	20.834	-99,89%	18.916.996	20.834	-99,89%
Rami vari	160.457	-	-	160.457	-	-
TOTALE	62.289.852	40.270.098	-35,35%	62.289.852	40.270.098	-35,35%
Industria	38.611.290	36.788.668	-4,72%	38.611.290	36.788.668	-4,72%
Edilizia	2.352.833	2.254.670	-4,17%	2.352.833	2.254.670	-4,17%
Artigianato	34.616	-	-	34.616	-	-
Commercio	21.130.656	1.226.760	-94,19%	21.130.656	1.226.760	-94,19%
Rami vari	160.457	-	-	160.457	-	-
Fondi di solidarietà	22.154.741	1.795.407	-91,90%	22.154.741	1.795.407	-91,90%
Industria	2.033.532	87.557	-95,69%	2.033.532	87.557	-95,69%
Edilizia	2.132	-	-	2.132	-	-
Artigianato	296	-	-	296	-	-
Commercio	20.025.919	1.707.850	-91,47%	20.025.919	1.707.850	-91,47%
Credito	88.592	-	-	88.592	-	-
Ex enti pubblici	4.224	-	-	4.224	-	-
Rami vari	46	-	-	46	-	-

CIG Ordinaria

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a gennaio 2023 sono state 16,7 milioni. Nel mese di dicembre 2022 erano state autorizzate 20,1 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del -17,1%. A gennaio 2022 le ore autorizzate erano state 26,0 milioni.

Tavola A.4 - Numero ore autorizzate di CIG Ordinaria (CIGO) per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	GENNAIO			Valori cumulati GENNAIO-GENNAIO		
	2022	2023	gen 2023 / gen 2022	2022	2023	gen-gen 2023 / gen-gen 2022
			Variazione %			Variazione %
PIEMONTE	4.358.378	1.302.084	-70,12%	4.358.378	1.302.084	-70,12%
VALLE D'AOSTA	1.080	1.496	38,52%	1.080	1.496	38,52%
LOMBARDIA	5.525.606	4.902.219	-11,28%	5.525.606	4.902.219	-11,28%
TRENTINO A. A.	419.889	261.522	-37,72%	419.889	261.522	-37,72%
VENETO	2.159.468	3.010.696	39,42%	2.159.468	3.010.696	39,42%
FRIULI V.G.	126.808	521.282	311,08%	126.808	521.282	311,08%
LIGURIA	341.113	207.180	-39,26%	341.113	207.180	-39,26%
EMILIA ROMAGNA	1.277.262	1.054.464	-17,44%	1.277.262	1.054.464	-17,44%
TOSCANA	1.796.537	1.474.217	-17,94%	1.796.537	1.474.217	-17,94%
UMBRIA	344.541	490.306	42,31%	344.541	490.306	42,31%
MARCHE	1.551.006	502.658	-67,59%	1.551.006	502.658	-67,59%
LAZIO	1.279.868	328.524	-74,33%	1.279.868	328.524	-74,33%
ABRUZZO	981.937	266.865	-72,82%	981.937	266.865	-72,82%
MOLISE	511.414	104.749	-79,52%	511.414	104.749	-79,52%
CAMPANIA	3.099.345	727.619	-76,52%	3.099.345	727.619	-76,52%
PUGLIA	1.250.208	874.508	-30,05%	1.250.208	874.508	-30,05%
BASILICATA	331.323	273.086	-17,58%	331.323	273.086	-17,58%
CALABRIA	86.009	53.052	-38,32%	86.009	53.052	-38,32%
SICILIA	475.373	248.546	-47,72%	475.373	248.546	-47,72%
SARDEGNA	131.159	105.847	-19,30%	131.159	105.847	-19,30%
ITALIA	26.048.324	16.710.920	-35,85%	26.048.324	16.710.920	-35,85%
<i>Nord Ovest</i>	<i>10.226.177</i>	<i>6.412.979</i>	<i>-37,29%</i>	<i>10.226.177</i>	<i>6.412.979</i>	<i>-37,29%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>3.983.427</i>	<i>4.847.964</i>	<i>21,70%</i>	<i>3.983.427</i>	<i>4.847.964</i>	<i>21,70%</i>
<i>Centro</i>	<i>4.971.952</i>	<i>2.795.705</i>	<i>-43,77%</i>	<i>4.971.952</i>	<i>2.795.705</i>	<i>-43,77%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>6.866.768</i>	<i>2.654.272</i>	<i>-61,35%</i>	<i>6.866.768</i>	<i>2.654.272</i>	<i>-61,35%</i>

CIG Straordinaria

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a gennaio 2023 è stato pari a 23,5 milioni, di cui 8,5 per solidarietà, con un incremento del 46,4% rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell'anno precedente (16,0 milioni di ore). Nel mese di gennaio 2023 rispetto al mese precedente si registra una variazione congiunturale pari a 0,4%.

Tavola A.5 - Numero ore autorizzate di CIG Straordinaria per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	GENNAIO		gen 2023 / gen 2022	Valori cumulati GENNAIO-GENNAIO		gen-gen 2023 / gen-gen 2022
	2022	2023	Variazione %	2022	2023	Variazione %
PIEMONTE	487.642	802.544	64,58%	487.642	802.544	64,58%
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	1.771.326	1.892.108	6,82%	1.771.326	1.892.108	6,82%
TRENTINO A. A.	-	8.192	-	-	8.192	-
VENETO	1.228.665	102.984	-91,62%	1.228.665	102.984	-91,62%
FRIULI V.G.	261.638	234.013	-10,56%	261.638	234.013	-10,56%
LIGURIA	406.506	190.835	-53,05%	406.506	190.835	-53,05%
EMILIA ROMAGNA	169.447	911.360	437,84%	169.447	911.360	437,84%
TOSCANA	483.783	437.865	-9,49%	483.783	437.865	-9,49%
UMBRIA	7.320	75.406	930,14%	7.320	75.406	930,14%
MARCHE	762.922	78.452	-89,72%	762.922	78.452	-89,72%
LAZIO	5.177.515	4.410.180	-14,82%	5.177.515	4.410.180	-14,82%
ABRUZZO	-	32.228	-	-	32.228	-
MOLISE	432	-	-	432	-	-
CAMPANIA	567.394	843.579	48,68%	567.394	843.579	48,68%
PUGLIA	1.169.991	1.399.142	19,59%	1.169.991	1.399.142	19,59%
BASILICATA	3.333.900	9.830.219	194,86%	3.333.900	9.830.219	194,86%
CALABRIA	28.561	593.343	1977,46%	28.561	593.343	1977,46%
SICILIA	163.241	1.289.781	690,11%	163.241	1.289.781	690,11%
SARDEGNA	60.528	404.453	568,21%	60.528	404.453	568,21%
ITALIA	16.080.811	23.536.684	46,37%	16.080.811	23.536.684	46,37%
<i>Nord Ovest</i>	<i>2.665.474</i>	<i>2.885.487</i>	<i>8,25%</i>	<i>2.665.474</i>	<i>2.885.487</i>	<i>8,25%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>1.659.750</i>	<i>1.256.549</i>	<i>-24,29%</i>	<i>1.659.750</i>	<i>1.256.549</i>	<i>-24,29%</i>
<i>Centro</i>	<i>6.431.540</i>	<i>5.001.903</i>	<i>-22,23%</i>	<i>6.431.540</i>	<i>5.001.903</i>	<i>-22,23%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>5.324.047</i>	<i>14.392.745</i>	<i>170,33%</i>	<i>5.324.047</i>	<i>14.392.745</i>	<i>170,33%</i>

CIG in deroga

Gli interventi in deroga sono stati pari a 0,02 milioni di ore autorizzate a gennaio 2023. La variazione congiunturale registra nel mese di gennaio 2023 rispetto al mese precedente un decremento pari al -35,7%. A gennaio 2022 le ore autorizzate in deroga erano state 20,2 milioni con una variazione tendenziale del -99,9%.

Tavola A.6 - Numero ore autorizzate di CIG in deroga per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	GENNAIO		gen 2023 / gen 2022	Valori cumulati GENNAIO-GENNAIO		gen-gen 2023 / gen-gen 2022
	2022	2023	Variazione %	2022	2023	Variazione %
PIEMONTE	1.399.468	13.144	-99,06%	1.399.468	13.144	-99,06%
VALLE D'AOSTA	15.556	-	-	15.556	-	-
LOMBARDIA	4.273.685	4.441	-99,90%	4.273.685	4.441	-99,90%
TRENTINO A. A.	9.852	-	-	9.852	-	-
VENETO	981.881	-	-	981.881	-	-
FRIULI V.G.	149.903	-	-	149.903	-	-
LIGURIA	218.888	-	-	218.888	-	-
EMILIA ROMAGNA	819.182	-	-	819.182	-	-
TOSCANA	1.207.616	-	-	1.207.616	-	-
UMBRIA	150.941	-	-	150.941	-	-
MARCHE	257.404	-	-	257.404	-	-
LAZIO	4.724.970	389	-99,99%	4.724.970	389	-99,99%
ABRUZZO	233.688	-	-	233.688	-	-
MOLISE	83.459	-	-	83.459	-	-
CAMPANIA	2.444.340	778	-99,97%	2.444.340	778	-99,97%
PUGLIA	1.372.587	-	-	1.372.587	-	-
BASILICATA	140.252	-	-	140.252	-	-
CALABRIA	368.203	1.389	-99,62%	368.203	1.389	-99,62%
SICILIA	1.155.257	2.353	-99,80%	1.155.257	2.353	-99,80%
SARDEGNA	153.585	-	-	153.585	-	-
ITALIA	20.160.717	22.494	-99,89%	20.160.717	22.494	-99,89%
<i>Nord Ovest</i>	<i>5.907.597</i>	<i>17.585</i>	<i>-99,70%</i>	<i>5.907.597</i>	<i>17.585</i>	<i>-99,70%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>1.960.818</i>	-	-	<i>1.960.818</i>	-	-
<i>Centro</i>	<i>6.340.931</i>	<i>389</i>	<i>-99,99%</i>	<i>6.340.931</i>	<i>389</i>	<i>-99,99%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>5.951.371</i>	<i>4.520</i>	<i>-99,92%</i>	<i>5.951.371</i>	<i>4.520</i>	<i>-99,92%</i>

Fondi di solidarietà

Il numero di ore autorizzate a gennaio 2023 nei fondi di solidarietà è pari a 1,8 milioni e registra un decremento rispetto al mese precedente del -30,8%. Nel mese di gennaio 2022 le ore autorizzate erano 22,1 milioni con una variazione tendenziale del -91,9%.

Tavola A.7 - Numero ore autorizzate nei Fondi di solidarietà per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	GENNAIO			Valori cumulati GENNAIO-GENNAIO		
	2022	2023	gen 2023 / gen 2022	2022	2023	gen-gen 2023 / gen-gen 2022
			Variazione %			Variazione %
PIEMONTE	1.716.438	138.256	-91,95%	1.716.438	138.256	-91,95%
VALLE D'AOSTA	9.183		-	9.183		-
LOMBARDIA	2.723.944	358.306	-86,85%	2.723.944	358.306	-86,85%
TRENTINO A. A.	202.980	5.426	-97,33%	202.980	5.426	-97,33%
VENETO	2.398.497	97.292	-95,94%	2.398.497	97.292	-95,94%
FRIULI V.G.	232.351	41.818	-82,00%	232.351	41.818	-82,00%
LIGURIA	876.970	168.961	-80,73%	876.970	168.961	-80,73%
EMILIA ROMAGNA	1.800.120	102.113	-94,33%	1.800.120	102.113	-94,33%
TOSCANA	1.355.323	60.782	-95,52%	1.355.323	60.782	-95,52%
UMBRIA	294.114	36.542	-87,58%	294.114	36.542	-87,58%
MARCHE	215.281	49.333	-77,08%	215.281	49.333	-77,08%
LAZIO	4.709.796	521.037	-88,94%	4.709.796	521.037	-88,94%
ABRUZZO	192.775	53.049	-72,48%	192.775	53.049	-72,48%
MOLISE	34.919	1.801	-94,84%	34.919	1.801	-94,84%
CAMPANIA	1.272.931	16.886	-98,67%	1.272.931	16.886	-98,67%
PUGLIA	2.616.688	77.401	-97,04%	2.616.688	77.401	-97,04%
BASILICATA	51.992	2.185	-95,80%	51.992	2.185	-95,80%
CALABRIA	251.181	7.527	-97,00%	251.181	7.527	-97,00%
SICILIA	1.103.712	24.198	-97,81%	1.103.712	24.198	-97,81%
SARDEGNA	95.546	32.494	-65,99%	95.546	32.494	-65,99%
ITALIA	22.154.741	1.795.407	-91,90%	22.154.741	1.795.407	-91,90%
<i>Nord Ovest</i>	<i>5.326.535</i>	<i>665.523</i>	<i>-87,51%</i>	<i>5.326.535</i>	<i>665.523</i>	<i>-87,51%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>4.633.948</i>	<i>246.649</i>	<i>-94,68%</i>	<i>4.633.948</i>	<i>246.649</i>	<i>-94,68%</i>
<i>Centro</i>	<i>6.574.514</i>	<i>667.694</i>	<i>-89,84%</i>	<i>6.574.514</i>	<i>667.694</i>	<i>-89,84%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>5.619.744</i>	<i>215.541</i>	<i>-96,16%</i>	<i>5.619.744</i>	<i>215.541</i>	<i>-96,16%</i>

Ore utilizzate di cassa integrazione guadagni e tiraggio

Tavola A.8 - Tiraggio degli anni 2020 2021 e 2022 (gennaio-novembre) - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Anno 2020					
Totale ore autorizzate nell'anno 2020 (a)	1.979.786.234	182.305.760	798.594.622	1.368.346.809	4.329.033.425
di cui ore utilizzate fino a novembre 2022 (b)	757.156.480	81.410.243	489.655.965	630.265.629	1.958.503.503
Tiraggio anno 2020 (b)/(a)	38,24%	44,66%	61,31%	46,06%	45,24%
Anno 2021					
Totale ore autorizzate nell'anno 2021 (a)	932.175.631	186.914.824	671.591.108	1.030.483.590	2.821.165.153
di cui ore utilizzate fino a novembre 2022 (b)	272.057.175	71.370.548	352.620.718	423.082.384	1.119.130.825
Tiraggio anno 2021 (b)/(a)	29,19%	38,18%	52,51%	41,06%	39,67%
Anno 2022 (gennaio-novembre)					
Totale ore autorizzate nell'anno 2022 (gennaio-novembre) (a)	217.789.425	178.845.583	28.148.668	123.511.493	548.295.169
di cui ore utilizzate fino a novembre 2022 (b)	57.276.256	42.266.976	14.700.958	36.891.232	151.135.422
Tiraggio anno 2022 (b)/(a)	26,30%	23,63%	52,23%	29,87%	27,56%

Tavola A.9 - Tiraggio del periodo Gennaio-Novembre degli anni 2020, 2021 e 2022 - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Gennaio-Novembre 2020					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Novembre 2020 (a)	1.875.212.280	167.660.026	728.451.239	1.250.817.446	4.022.140.991
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	723.428.373	56.229.241	447.047.857	583.137.360	1.809.842.831
Tiraggio Ottobre 2020 (b)/(a)	38,58%	33,54%	61,37%	46,62%	45,00%
Gennaio-Novembre 2021					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Novembre 2021 (a)	894.885.147	168.734.026	648.284.082	988.519.953	2.700.423.208
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (a)	261.337.363	44.443.284	340.916.200	409.990.276	1.056.687.124
Tiraggio Ottobre 2021 (b)/(a)	29,20%	26,34%	52,59%	41,48%	39,13%
Gennaio-Novembre 2022					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Novembre 2022 (a)	217.789.425	178.845.583	28.148.668	123.511.493	548.295.169
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	57.276.256	42.266.976	14.700.958	36.891.232	151.135.422
Tiraggio Ottobre 2022 (b)/(a)	26,30%	23,63%	52,23%	29,87%	27,56%

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi

La **NASpi** è una prestazione economica che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpi). È una prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

Sono coperti da tutela tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (coperti da specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato della pubblica amministrazione. Il lavoratore che perde involontariamente il lavoro può beneficiare della prestazione se, in stato di disoccupazione, può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La prestazione prevede una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione non considerando i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione precedenti. La durata massima è di 24 mesi e la fruizione dell'indennità dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Mobilità** è un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un'indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. L'indennità spetta ai lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste, in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. La prestazione riguarda i lavoratori delle seguenti tipologie di imprese:

- imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
- aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.

Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre. La legge 92/2012 ha disposto il graduale superamento del trattamento di mobilità per eventi di cessazione del rapporto di lavoro, fino all'abrogazione dal 1° gennaio 2017.

La **DIS COLL** è una prestazione di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nata in via sperimentale nel 2015 in sostituzione dell'indennità "una tantum", la DIS COLL, dopo essere stata riconfermata negli anni successivi, è diventata una prestazione strutturale con la Legge n.81 del 22 maggio 2017 art.7 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Quest'ultimo provvedimento normativo ha introdotto il finanziamento della prestazione con un'aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento, a carico, oltre che delle categorie aventi diritto alla prestazione, anche degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione (minimo 3) presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso e comunque può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi. La fruizione dell'indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Disoccupazione agricola** è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, e spetta agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari e ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un'unica soluzione e la sua fruizione dà diritto alla contribuzione figurativa.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia)**

Al fine di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria ed economica, il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 16 maggio 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)

Il decreto rilancio, in vigore dal 19 marzo, proroga fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, L. n. 604/1966 ed il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991. In occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; il Decreto rilancio stabilisce inoltre che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. L'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto agosto)

Il decreto agosto, in vigore dal 15 agosto, proroga il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal Decreto cura Italia: tale blocco opera con tempistiche diverse. In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all'esaurimento delle 18 settimane di Cassa (richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), mentre per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre 2020. Per le aziende che, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno usufruito dell'esonero contributivo introdotto dal Decreto agosto stesso, il blocco del licenziamento è protratto fino al termine della durata dell'esonero.

Il medesimo decreto stabilisce che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020, incluse dunque quelle già prorogate dal decreto rilancio, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. Analogamente a quanto disposto dal Decreto rilancio, l'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).

Per le prestazioni di NASpl concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021 viene meno il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Rimangono validi, dunque, i soli requisiti dello stato di disoccupazione involontaria e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni bis).

Il decreto prevede la sospensione sino al 31 dicembre 2021, della decurtazione dell'importo della NASPI pari al 3% mensile a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La decurtazione mensile dell'importo riprenderà dal 1° gennaio 2022, applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. Inoltre, resta in vigore il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, e usufruiscono del trattamento ordinario di integrazione salariale COVID tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (decreto fiscale).

Secondo quanto disposto dal decreto, il blocco dei licenziamenti resta in vigore per i datori di lavoro che usufruiscono del trattamento di integrazione salariale concesso fino al 31 dicembre 2021, sia come prolungamento di 9 settimane della Cassa ordinaria Covid (tessili), sia come Assegno ordinario e Cassa in deroga senza pagamento di contributo addizionale (in tutto 13 settimane): tale blocco vige per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale concesso (a meno di accordi collettivi con i sindacati, o casi limite come cessazione dell'attività e fallimento).

La Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)

A partire dagli eventi di disoccupazione del 2022, la legge di bilancio ha ampliato la platea dei destinatari della NASpl includendo nella tutela anche la categoria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (di cui alla L.240/84), ha semplificato i requisiti di accesso alla prestazione, non richiedendo più il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione e ha, infine, ridefinito il meccanismo di riduzione della prestazione NASpl (spostando l'inizio del decalage del 3% dal 6° mese anziché dal 4°), modulandolo anche in ragione dell'età anagrafica del richiedente la prestazione (per gli ultra55enni il decalage deve iniziare dall'8° mese anziché dal 6°).

Anche per quanto riguarda la DISCOLL, la legge di bilancio 2022 introduce importanti modifiche, oltre a quella del decalage già citata per la NASPI: per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DISCOLL deve essere corrisposta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, e per i periodi di effettiva fruizione viene riconosciuta la contribuzione figurativa.

Le domande di disoccupazione

Tavola B.1 - Serie storica mensile delle domande presentate di NASpI e DISCOLL

Periodo gennaio 2020 - dicembre 2022 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 febbraio 2023)

ANNO	Numero domande mensili													Totale gennaio- dicembre	Totale annuo
Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			
ANNO 2020															
NASpI	178.067	109.192	141.956	180.041	122.081	130.132	283.266	79.573	208.954	246.951	176.699	108.991	1.965.903	1.965.903	
DisColl	2.231	1.569	1.892	3.835	2.122	3.237	4.830	2.896	1.789	2.072	2.098	2.039	30.610	30.610	
Totale	180.298	110.761	143.848	183.876	124.203	133.369	288.096	82.469	210.743	249.023	178.797	111.030	1.996.513	1.996.513	
ANNO 2021															
NASpI	141.324	90.982	86.337	82.898	68.105	168.984	309.775	97.270	208.981	265.014	210.148	121.303	1.851.121	1.851.121	
DisColl	2.994	1.651	1.607	2.077	1.447	2.596	4.070	2.643	1.705	1.889	1.667	1.550	25.896	25.896	
Totale	144.318	92.633	87.944	84.975	69.552	171.580	313.845	99.913	210.686	266.903	211.815	122.853	1.877.017	1.877.017	
ANNO 2022															
NASpI	171.211	113.483	115.944	116.914	105.074	199.068	334.687	116.960	232.581	302.691	243.012	133.421	2.185.046	2.185.046	
DisColl	2.614	2.501	1.436	1.844	2.020	3.182	4.836	3.406	1.630	1.886	2.432	1.633	29.420	29.420	
Totale	173.825	115.984	117.380	118.758	107.094	202.250	339.523	120.366	234.211	304.577	245.444	135.054	2.214.466	2.214.466	
Variazione % 2021/2020															
NASpI	-20,6%	-16,7%	-39,2%	-54,0%	-44,2%	29,9%	9,4%	22,2%	0,0%	7,3%	18,9%	11,3%	-5,8%	-5,8%	
DisColl	34,2%	5,2%	-15,1%	-45,8%	-31,8%	-19,8%	-15,7%	-8,7%	-4,7%	-8,8%	-20,5%	-24,0%	-15,4%	-15,4%	
Totale	-20,0%	-16,4%	-38,9%	-53,8%	-44,0%	28,7%	8,9%	21,2%	0,0%	7,2%	18,5%	10,6%	-6,0%	-6,0%	
Variazione % 2022/2021															
NASpI	21,1%	24,7%	34,3%	41,0%	54,3%	17,8%	8,0%	20,2%	11,3%	14,2%	15,6%	10,0%	18,0%	18,0%	
DisColl	-12,7%	51,5%	-10,6%	-11,2%	39,6%	22,6%	18,8%	28,9%	-4,4%	-0,2%	45,9%	5,4%	13,6%	13,6%	
Totale	20,4%	25,2%	33,5%	39,8%	54,0%	17,9%	8,2%	20,5%	11,2%	14,1%	15,9%	9,9%	18,0%	18,0%	

NOTA BENE: Nel presente prospetto le domande presentate da un soggetto nel corso di un mese riferibili alla stessa data di licenziamento sono state accorpate.

Tavola B.2 Distribuzione regionale delle domande presentate di NASpl

Mesi presentazione domanda: gennaio 2020 - dicembre 2022 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 febbraio 2023)

REGIONE	Domande presentate da gennaio a dicembre 2020	Domande presentate da gennaio a dicembre 2021	Domande presentate da gennaio a dicembre 2022
PIEMONTE	115.155	107.086	125.432
VALLE D'AOSTA	7.565	5.824	7.297
LIGURIA	50.820	49.862	57.750
LOMBARDIA	263.542	231.254	270.440
TRENTINO A.A.	68.952	52.765	67.622
VENETO	154.784	139.750	164.919
FRIULI V.G.	38.118	34.831	41.578
EMILIA ROMAGNA	153.843	146.032	166.514
TOSCANA	129.660	121.500	141.814
UMBRIA	24.382	23.432	27.855
MARCHE	54.788	53.609	62.725
LAZIO	168.178	154.872	183.826
ABRUZZO	50.154	48.534	57.843
MOLISE	10.046	9.629	11.510
CAMPANIA	200.426	198.599	234.517
PUGLIA	145.504	138.244	163.418
BASILICATA	19.780	19.673	22.624
CALABRIA	66.489	69.121	81.241
SICILIA	160.291	164.263	198.513
SARDEGNA	83.426	82.241	97.608
ITALIA	1.965.903	1.851.121	2.185.046
NORD OVEST	437.082	394.026	460.919
NORD EST	415.697	373.378	440.633
CENTRO	377.008	353.413	416.220
MEZZOGIORNO	736.116	730.304	867.274

I beneficiari di disoccupazione

Tavola B.3 Serie storica mensile dei beneficiari di Mobilità, NASpI, DIS COLL (Periodo 2020-2022)

Periodo gennaio 2020 - settembre 2022 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 febbraio 2023)

ANNO	Numero beneficiari mensili*													Media gennaio-settembre	Media annua	Beneficiari di Disoccupazione agricola**	
	Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
ANNO 2020																	550.649
	Mobilità (esclusa deroga)	3.219	2.646	2.433	2.366	2.294	2.080	1.963	1.906	1.831	1.629	1.487	1.461	2.304	2.110		
	Mobilità in deroga	3.499	3.366	3.326	3.288	3.265	3.230	3.180	3.104	3.080	3.318	3.235	3.213	3.260	3.259		
	NASpI***	1.276.524	1.180.987	1.156.907	1.261.219	1.339.968	1.316.347	1.406.604	1.274.496	1.260.618	1.200.497	1.161.938	1.097.308	1.274.852	1.244.451		
	DisColl	6.810	6.646	6.698	8.384	8.665	9.230	10.978	10.592	8.609	6.618	5.761	5.797	8.512	7.899		
ANNO 2021																544.433	
	Mobilità (esclusa deroga)	1.505	1.231	1.119	1.070	1.006	903	877	848	793	730	680	662	1.039	952		
	Mobilità in deroga	3.167	3.105	3.057	3.008	2.969	2.923	2.884	2.856	2.841	2.810	2.782	2.761	2.979	2.930		
	NASpI***	1.089.355	982.564	926.713	882.307	827.554	831.855	1.015.881	1.033.014	1.073.503	1.042.069	1.069.219	1.026.331	962.527	983.364		
	DisColl	6.626	6.123	5.835	6.042	5.706	6.169	7.947	8.724	7.626	5.687	4.833	4.619	6.755	6.328		
ANNO 2022																	
	Mobilità (esclusa deroga)	745	565	515	478	417	343	324	275	243				434	434		
	Mobilità in deroga	2.459	2.342	2.295	2.205	2.152	2.137	2.137	2.117	2.091				2.215	2.215		
	NASpI***	1.032.853	946.373	916.360	897.472	870.856	908.658	1.121.981	1.142.743	1.187.555				1.002.761	1.002.761		
	DisColl	5.172	5.752	5.698	5.932	6.384	7.303	9.730	11.350	10.370				7.521	7.521		
Variazione % 2021/2020																	
	Mobilità (esclusa deroga)	-53,2%	-53,5%	-54,0%	-54,8%	-56,1%	-56,6%	-55,3%	-55,5%	-56,7%	-55,2%	-54,3%	-54,7%	-54,9%	-54,9%		
	Mobilità in deroga	-9,5%	-7,8%	-8,1%	-8,5%	-9,1%	-9,5%	-9,3%	-8,0%	-7,8%	-15,3%	-14,0%	-14,1%	-8,6%	-10,1%		
	NASpI	-14,7%	-16,8%	-19,9%	-30,0%	-38,2%	-36,8%	-27,8%	-18,9%	-14,8%	-13,2%	-8,0%	-6,5%	-24,5%	-21,0%		
	DisColl	-2,7%	-7,9%	-12,9%	-27,9%	-34,1%	-33,2%	-27,6%	-17,6%	-11,4%	-14,1%	-16,1%	-20,3%	-20,6%	-19,9%		
Variazione % 2022/2021																	
	Mobilità (esclusa deroga)	-50,5%	-54,1%	-54,0%	-55,3%	-58,5%	-62,0%	-63,1%	-67,6%	-69,4%				-58,2%	-54,4%		
	Mobilità in deroga	-22,4%	-24,6%	-24,9%	-26,7%	-27,5%	-26,9%	-25,9%	-25,9%	-26,4%				-25,6%	-24,4%		
	NASpI	-5,2%	-3,7%	-1,1%	1,7%	5,2%	9,2%	10,4%	10,6%	10,6%				4,2%	2,0%		
	DisColl	-21,9%	-6,1%	-2,3%	-1,8%	11,9%	18,4%	22,4%	30,1%	36,0%				11,3%	18,9%		

* Dettaglio mensile relativo all'anno di riferimento di quanti hanno beneficiato di almeno 1 gg al mese di indennità

** Soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell'anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell'anno precedente.

*** I dati sulla prestazione NASpI sono provvisori e stimati sulla base delle domande NASpI ancora in esame.

Tavola B.4 - Distribuzione mensile dei beneficiari di NASpl per regione di residenza*Gennaio - Settembre 2022 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 febbraio 2023)*

Regione	Numero beneficiari mensili												Numero lavoratori distinti*
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
ABRUZZO	25.587	22.756	22.158	21.929	21.098	21.998	27.402	27.818	29.922				56.407
BASILICATA	9.584	8.743	8.397	8.271	7.913	9.016	11.604	11.787	12.162				22.247
CALABRIA	29.266	26.738	26.043	25.869	25.187	30.406	41.779	41.935	44.659				75.153
CAMPANIA	104.374	95.281	90.949	86.162	82.671	94.323	127.367	128.314	131.652				228.094
EMILIA ROMAGNA	82.072	74.093	71.409	69.128	66.843	67.180	81.550	83.524	91.312				170.289
FRIULI V.G.	20.514	19.242	18.746	18.228	17.565	17.372	20.851	21.505	22.546				42.656
LAZIO	98.734	94.471	94.368	93.969	92.710	98.278	118.248	120.246	121.283				204.242
LIGURIA	30.695	28.083	26.366	23.870	22.234	21.782	25.732	25.683	26.072				56.252
LOMBARDIA	144.699	137.296	135.688	135.447	135.448	137.482	163.960	168.968	169.218				299.771
MARCHE	28.780	25.713	24.792	24.093	23.082	23.800	29.374	30.975	35.104				62.335
MOLISE	4.866	4.514	4.355	4.367	4.164	4.598	6.062	6.241	6.180				11.326
PIEMONTE	66.992	63.223	63.604	64.650	64.772	66.405	80.163	80.467	74.223				140.138
PUGLIA	69.880	63.029	60.236	58.057	54.538	57.645	71.937	73.125	80.909				150.323
SARDEGNA	42.011	35.535	32.721	30.923	28.248	27.342	33.080	33.282	38.886				81.637
SICILIA	82.244	72.975	69.617	67.340	64.940	76.297	103.513	105.167	106.393				187.570
TOSCANA	69.934	62.527	58.438	54.508	50.976	51.402	64.070	66.281	71.688				137.469
TRENTINO A.A.	24.754	22.243	22.579	26.848	26.196	20.866	16.665	16.603	21.779				56.815
UMBRIA	13.629	13.018	12.697	12.340	11.962	12.885	16.630	16.968	15.781				29.815
VALLE D'AOSTA	2.380	2.203	2.096	3.041	3.708	3.243	3.006	2.813	3.777				7.088
VENETO	81.858	74.690	71.101	68.432	66.601	66.338	78.988	81.041	84.009				165.374
Totale	1.032.853	946.373	916.360	897.472	870.856	908.658	1.121.981	1.142.743	1.187.555				2.185.001

* Numero di beneficiari di almeno una prestazione Naspi nel periodo gennaio-settembre 2022